



AIL SA
Casella postale
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel. 058 470 70 70
www.ail.ch • info@ail.ch

CONDIZIONI GENERALI (CG) Adesione al RCP/RCPv

1. Definizioni

- 1.1 Più *Proprietari fondiari* presenti in un luogo di produzione possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune detto in seguito *RCP/RCPv*, sempreché la potenza di produzione dell'impianto o degli impianti sia pari ad almeno il 10% della potenza allacciata dal raggruppamento (17 LEn, art. 15 OEn).
- 1.2 Ai sensi dell'art. 16 LEn i *Gestori/Proprietari* di impianti possono consumare nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta. Possono anche vendere tutta o parte dell'energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. Entrambe le destinazioni sono considerate "*consumo proprio*".
- 1.3 Sono considerati "*luogo di produzione*" il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione e i fondi contigui, dei quali almeno uno confina direttamente con il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione (art. 14 OEn).
- 1.4 È considerato "*Rappresentante RCP/RCPv*" la persona abilitata ad agire a nome e per conto del *RCP/RCPv* per ogni e qualsiasi atto connesso con il regime di consumo proprio comune. È altresì autorizzato a rappresentare il *RCP/RCPv* nei confronti del *Gestore di rete*.
- 1.5 Sono considerati "*Membri RCP/RCPv*" i *Proprietari fondiari*, i *Comproprietari di PPP*, gli *Aventi diritto di superficie a sé stante e permanente*.
- 1.6 Sono considerati *Partecipanti al RCP/RCPv* i *Locatari* e gli *Affittuari*.
- 1.7 Tutti i *Proprietari fondiari/Comproprietari PPP, Aventi diritto di superficie a sé stante e permanente (Locatari/Affittuari)*, costituiscono con i loro singoli punti di consumo, un *RCP/RCPv*, nel senso summenzionato.
- 1.8 Il *Gestore di rete* sono le *Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA* che ha anche la funzione di *Fornitore di energia elettrica* e può rivestire entrambi i ruoli.

2. Specifiche tecniche e misura dell'energia

- 2.1 Il *RCP/RCPv* dispone di un unico punto di misurazione nei confronti del *Gestore di rete* (art. 18 cpv. 1 LEn).
- 2.2 I punti di consumo all'interno dell'oggetto menzionato che non appartengono al *RCP/RCPv*, sono da intendersi come *Consumatori finali* ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LAEI. Rimangono pertanto, con il loro centro di consumo quale unità economica e geografica, *Utenti della rete*.
- 2.3 Tali punti di misurazione che non appartengono al *RCP/RCPv* vengono fatturati separatamente dal *Gestore di rete*, secondo le relative *Condizioni generali per la fornitura di energia elettrica e utilizzo della rete di distribuzione energia elettrica* e sono pertanto esclusi esplicitamente dall'applicabilità delle presenti *Condizioni generali*.

3. Scopo/Oggetto

- 3.1 Le presenti *Condizioni generali* regolano i rapporti interni tra i *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente tra i *Partecipanti RCP/RCPv* (diritti e obblighi tra le *Parti*) e la Delega di rappresentanza dai *Membri RCP/RCPv* / *Partecipanti RCP/RCPv* al *Rappresentante RCP/RCPv* nominato, come meglio figura nell'allegato no. 1.
- 3.2 La regolamentazione della fornitura di energia elettrica dalla rete di distribuzione del *Gestore di rete* al punto di consumo del *RCP/RCPv*, la remunerazione di quella prodotta dall'impianto FV di proprietà del *RCP/RCPv* ed immessa in rete rispettivamente l'acquisto dei certificati per il plus valore ecologico non fanno parte di queste *Condizioni generali* e saranno pertanto oggetto di accordi separati che verranno sottoscritti tra le *Parti*.

4. Disdetta approvvigionamento di base

- 4.1 Ogni singolo *Membro RCP/RCPv*, rispettivamente *Partecipanti RCP/RCPv* con l'adesione al *RCP/RCPv*, rinuncia all'approvvigionamento di base del *Gestore di rete*.
- 4.2 Con l'adesione al *RCP/RCPv*, la nomina del *Rappresentante RCP/RCPv* e la contestuale accettazione delle presenti CG, il *Membro RCP/RCPv*, rispettivamente il *Partecipante RCP/RCPv* notifica immediata disdetta all'approvvigionamento di base del *Gestore di rete* che viene dunque liberato da questo obbligo, fatta riserva per le deroghe previste dalle normative di cui all'art. 18 cpv. 2 e 3 OEn.

- 4.3 Il *Membro RCP/RCPv*, rispettivamente *Partecipanti RCP/RCPv* accetta che con l'adesione al *RCP/RCPv*, il *Gestore di rete* disporrà di un unico punto di misurazione in corrispondenza del contatore principale e che pertanto il *RCP/RCPv*, verrà trattato come un unico "*Consumatore finale*" con contatore unico principale.

5. Forma giuridica e delega di rappresentanza

- 5.1 Il *RCP/RCPv* è una società semplice ai sensi dell'art. 530 CO e comprende i *Membri RCP/RCPv/Partecipanti RCP/RCPv* di cui all'allegato no. 1.
- 5.2 Ogni singolo *Membro RCP/RCPv*, rispettivamente *Partecipante RCP/RCPv* conferma con la firma apposta sulla relativa scheda di cui all'allegato no. 1:
- la sua appartenenza al *RCP/RCPv*;
 - la nomina del *Rappresentante RCP/RCPv*;
 - la rinuncia all'approvvigionamento di base del *Gestore di rete*. La firma dell'allegato no. 1, da parte di ogni singolo *Membro RCP/RCPv* e/o *Partecipante RCP/RCPv* conferma e accerta dunque l'avvenuta disdetta dell'approvvigionamento di base al *Gestore di rete*.

6. Requisiti tecnici e apparecchi di misura

- 6.1 Ai fini del *RCP/RCPv* è necessaria la relativa infrastruttura di misurazione, nonché la sua corretta impostazione. Il *RCP/RCPv* predispone i necessari lavori di installazione (prima dell'entrata in vigore delle presenti *Condizioni generali*) e se ne assume i relativi costi, ("*predisposizione dell'apparecchiatura assiemata di manovre all'installazione dei relativi disposti di misurazione dell'energia*")
- 6.2 Gli strumenti di misura devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti dalle normative di settore (OStrM, in particolare OSMisE). Con la firma delle presenti CG il *RCP/RCPv* si fa garante della conformità degli strumenti di misura di sua proprietà, nel rispetto delle norme citate.
- 6.3 Sono altresì a carico del *RCP/RCPv* (e per esso del *Rappresentante RCP/RCPv*) i costi per le modifiche agli impianti di misurazione dovuti a mutazioni nella composizione del *RCP/RCPv* (per esempio uscita di un *Membro RCP/RCPv*) o scioglimento del *RCP/RCPv*.
- 6.4 Conformemente all'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT), per gli impianti interni afferenti al *RCP/RCPv* permane l'obbligo dei controlli periodici. Il *Gestore di rete* trasmette l'invito al controllo periodico direttamente al *Rappresentante RCP/RCPv*, il quale a sua volta informa il *Membro/Partecipante* o i *Membri RCP/RCPv* e/o *Partecipanti RCP/RCPv* interessati.
- 6.5 Il *Rappresentante RCP/RCPv*, a nome e per conto dei *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente dei *Partecipanti RCP/RCPv* è tenuto a far eseguire il controllo dell'installazione elettrica ad un ente accreditato e a trasmettere il nuovo Rapporto di Sicurezza (RaSi) al *Gestore di rete* entro il termine fissato. Il *Rappresentante RCP/RCPv* è dunque il riferimento del *Gestore di rete* per tutte le questioni inerenti i controlli periodici conformemente all'OIBT.

7. Esigenze di esercizio

(Es. superamento della potenza prelevabile)

- 7.1 La capacità massima ammissibile per il *RCP/RCPv* è quella prevista in base al contratto di allacciamento alla rete validamente sottoscritto a suo tempo tra il *Proprietario del fondo* ed il *Gestore di rete*. Il rispetto del carico massimo collegato avviene all'interno del *RCP/RCPv*.
- 7.2 L'eventuale aumento richiesto della produzione ammissibile dovrà essere gestito e richiesto dal *Rappresentante RCP/RCPv* secondo quanto previsto dalle *Condizioni generali di allacciamenti e per l'utilizzo rete distribuzione energia elettrica* del *Gestore di rete*.

8. Impianto di produzione

- 8.1 Il *Rappresentante RCP/RCPv* gestisce e cura la manutenzione dell'impianto di produzione dell'oggetto menzionato e si occupa dell'amministrazione del *RCP/RCPv* in relazione a:
- energia prodotta e consumata internamente al *RCP/RCPv*;
 - energia prelevata dalla rete del *Gestore di rete*.
- 8.2 Se l'impianto di produzione non fornisce elettricità a sufficienza per coprire il consumo, la parte mancante deve essere acquistata dal *Gestore di rete*.

- 8.3 A tal fine il *Rappresentante RCP/RCPv* sceglie il prodotto elettrico di riferimento che viene poi applicato a tutti i *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente a tutti i *Partecipanti RCP/RCPv*.

9. Divieto di utilizzo della rete del Gestore di rete

- 9.1 È vietato l'utilizzo della rete del *Gestore di rete* ai fini del consumo proprio in comune. Questo significa che tutte le unità di produzione e consumazione afferenti al RCP/RCPv devono essere raccordate alla rete di distribuzione per il tramite di un solo punto di allacciamento.

10. Misurazione dell'energia e fatturazione

- 10.1 Il *Gestore di rete* procede alla misurazione dell'energia erogata e prelevata sul contatore principale come meglio indicato all'art 17 cpv. 4 OEne.
- 10.2 Il *Gestore di rete* trasmette al *Rappresentante RCP/RCPv* la fattura relativa al consumo totale misurato sul contatore principale (punto di misurazione del RCP/RCPv) in base ai tariffari pubblicati sul sito www.ail.ch.
- 10.3 Il consumo individuale di elettricità dei singoli *Membri RCP/RCPv*, inteso come somma dell'elettricità prodotta e consumata nel luogo di produzione e di quella acquistata dal *Gestore di rete*, è fatturato direttamente ed individualmente dal *Rappresentante RCP/RCPv* ai *Membri RCP/RCPv* secondo le modalità e alle condizioni decise internamente al RCP/RCPv.
- 10.4 Il *Rappresentante RCP/RCPv* è dunque responsabile per la fatturazione ai singoli *Membri RCP/RCPv* e/o *Partecipanti RCP/RCPv* dell'energia da loro consumata. Egli è tenuto a trasmettere ad ogni singolo *Membro RCP/RCPv*, rispettivamente *Partecipante RCP/RCPv* i valori di consumo del relativo punto di misurazione.
- 10.5 Il prezzo addebitato ai *Membri RCP/RCPv* per l'elettricità prodotta in proprio non può superare il valore di mercato del prodotto elettrico applicato dal *Gestore di rete* per l'approvvigionamento di base. La base di calcolo per la fatturazione interna al RCP/RCPv è data dalla misurazione del consumo individuale (art. 16 cpv. 1 OEne).
- 10.6 I singoli *Membri RCP/RCPv* e/o *Partecipanti RCP/RCPv* si impegnano ad onorare le fatture e richieste di pagamento per la parte di loro spettanza entro il termine indicato sulle medesime.
- 10.7 I *Membri RCP/RCPv* e/o *Partecipanti RCP/RCPv* possono richiedere al *Rappresentante RCP/RCPv*, in qualsiasi momento, evidenza dei costi considerati per il calcolo delle fatture a loro pertocanti.
- 10.8 Le fatture devono essere saldate dal RCP/RCPv e per esso dal *Rappresentante RCP/RCPv* entro il termine indicato sulle medesime. Tuttavia in caso di inadempienza ogni singolo *Membro RCP/RCPv*, rispettivamente *Partecipante RCP/RCPv* rimane tuttavia responsabile solidale nei confronti degli altri secondo i disposti della società semplice di cui agli art. 530 e seguenti CO in relazione alle fatture emesse dal *Gestore di rete* per l'intero RCP/RCPv.
- 10.9 Qualora il *Rappresentante* non dovesse onorare il pagamento delle fatture emesse, il *Gestore di rete* potrà rivolgersi direttamente ai *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente ai *Partecipanti RCP/RCPv* per riscuotere l'energia da loro consumata. Anche i diritti di reclamo/ricorso contro le fatture del *Gestore di rete* passano dal *Rappresentante RCP/RCPv* ai singoli *Membri RCP/RCPv* e/o *Partecipanti RCP/RCPv*.

11. Modalità di fornitura dei dati e di amministrazione

- 11.1 I dati relativi al consumo individuale vengono comunicati ai *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente ai *Partecipanti RCP/RCPv*, per il tramite delle fatture che contemplano in particolare:
- dati di lettura del contatore (ultima lettura e lettura precedente);
 - misura del consumo espresso in kWh;
 - ripartizione del consumo secondo due quantitativi:
 - a) prelievo dalla rete di distribuzione;
 - b) consumo proprio

- 11.2 Le fatture individuali, elaborate dal *Rappresentante RCP/RCPv*, vengono trasmesse ai singoli *Membri RCP/RCPv e/o Partecipanti RCP/RCPv* in forma cartacea o digitale, con periodicità mensile o trimestrale.

12. Delega di rappresentanza

- 12.1 I singoli *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente *Partecipanti RCP/RCPv* autorizzano il *Rappresentante RCP/RCPv* menzionato nell'allegato no. 1, ad agire in loro vece per trattare tutte le tematiche legate al *RCP/RCPv*.

13. Compiti del Rappresentante RCP/RCPv

- 13.1 Il *Rappresentante RCP/RCPv* si occupa in particolare di:
- gestire e curare la manutenzione dell'impianto di produzione dell'oggetto menzionato;
 - acquistare, se l'impianto di produzione non fornisce elettricità a sufficienza per coprire il fabbisogno, la parte mancante dal *Gestore di rete*. A tal fine il *Rappresentante RCP/RCPv* sceglierà il prodotto elettrico di riferimento che viene poi applicato a tutti i *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente a tutti *Partecipanti RCP/RCPv*;
 - misurare (con adeguati strumenti di misura) il consumo individuale di tutti i *Membri RCP/RCPv e/o Partecipanti RCP/RCPv*;
 - trasmettere ad ogni singolo *Membro RCP/RCPv /Partecipante RCP/RCPv* i valori di consumo del relativo punto di misurazione e la relativa fattura di dettaglio;
 - occuparsi della contabilità interna al *RCP/RCPv* e della gestione debitoria (incassi, richiami, precetti, procedure forzate LEF...);
 - verificare la conformità ed idoneità degli apparecchi di misura interni al *RCP/RCPv*;
 - far eseguire controlli periodici agli impianti incaricando una ditta terza per l'allestimento del RaSi;
 - notificare al *Gestore di rete* ev. aumenti o diminuzioni di potenza della produzione ammissibile, richiesti con l'allacciamento;
 - trattare e trasmettere al *Gestore di rete* per tutta la durata del *RCP/RCPv*, tutti i dati personali aggiornati necessari all'espletamento degli obblighi e diritti in relazione alla partecipazione/adesione del *Membro RCP/RCPv*, rispettivamente del *Partecipante RCP/RCPv*. In ossequio alla normativa LPD sulla protezione dei dati personali il *Rappresentante RCP/RCPv* dovrà in particolare raccogliere i dati dei singoli *Membri RCP/RCPv e/o Partecipanti RCP/RCPv* in maniera separata e distinta senza comunicare i dati personali del singolo *Membro RCP/RCPv* agli altri. Se questo si rendesse necessario, il *Rappresentante RCP/RCPv* ne darà formale comunicazione a tutti tramite apposita Informativa privacy.
- 14.2 Il *Rappresentante RCP/RCPv* ha inoltre l'obbligo, tosto la situazione lo permetta, di indicare al *Gestore di rete*:
- qualsiasi cambiamento nella composizione dei *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente dei *Partecipanti RCP/RCPv* con contestuale adeguamento dell'allegato no. 1;
 - gli eventuali cambiamenti di utilizzo;
 - cambio di intestazione di un punto di consumo;
 - nonché il prodotto elettrico per l'approvvigionamento di base
 - se per qualsiasi motivo un *Membro RCP/RCPv* o un *Partecipante del RCP/RCPv* non intende più beneficiare della fornitura di energia elettrica di provenienza dall'impianto di produzione sito nell'immobile in oggetto.

14. Facoltà di Sub-delega del Rappresentante RCP/RCPv

- 14.1 Il *Rappresentante RCP/RCPv* può demandare ad un *Fornitore terzo* di servizi e prodotti, le attività a lui pertinenti in particolare relative all'acquisizione dei dati di consumo, contabilizzazione e amministrazione del *RCP/RCPv* a condizione che il *Fornitore terzo* incaricato sia in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.
- 14.2 La Sub-delega dovrà avvenire unicamente per il tramite di una sottoscrizione del corrispettivo mandato di prestazioni e di servizi, che incarica il *Fornitore Terzo* di eseguire a nome e per conto del *Rappresentante RCP/RCPv* tutti i compiti che gli competono secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di adesione *RCP/RCPv*.
- 14.3 In particolare il *Rappresentante RCP/RCPv* è autorizzato a delegare i compiti a lui pertinenti, al *Gestore di rete*, sottoscrivendo, un mandato di prestazioni relativo ai vari servizi e prodotti offerti.

- 14.4 Il *Rappresentante RCP/RCPv* informerà tempestivamente i singoli *Membri RCP/RCPv* dell'esistenza e sottoscrizione di un predetto mandato, inviandone una copia.

15. Obbligo di notifica al Gestore di rete

- 15.1 I *Gestori/Proprietari* sono tenuti a notificare con un anticipo di 3 (tre) mesi al *Gestore di rete*:
- la costituzione del *RCP/RCPv* e i nominativi di tutti coloro (*Membri RCP/RCPv* e/o *Partecipanti RCP/RCPv*) che intendono partecipare a tale raggruppamento nonché del *Rappresentante del RCP/RCPv*;
 - lo scioglimento del *RCP/RCPv*;
 - il superamento in senso negativo del valore di cui all'art. 15 cpv. 1 OEn.
 - dell'intenzione di dotarsi di un sistema di accumulazione e le relative modalità di utilizzo
- 15.2 Ogni modifica di intestazione del punto di consumo – così come pure in caso di uscita/entrata di un *Membro RCP/RCPv*, rispettivamente di un *Partecipante RCP/RCPv* – implica l'adeguamento dell'allegato no. 1 ad opera del *Rappresentante RCP/RCPv* con notifica dell'aggiornamento al *Gestore di rete*.

16. Obbligo di informazione reciproco

- 16.1 Il *Rappresentante RCP/RCPv* è tenuto alla trasmissione ai singoli *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente ai singoli *Partecipanti RCP/RCPv* di tutte le informazioni ricevute dal *Gestore di rete*, in particolare di quelle relative a interruzioni/sospensioni programmate di corrente elettrica.
- 16.2 I *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente i *Partecipanti RCP/RCPv* sono tenuti ad informare il *Rappresentante RCP/RCPv* tosto le circostanze lo consentano, in relazione a:
- eventuali cambiamenti di utilizzo dell'oggetto/immobile,
 - così come pure il cambio di intestazione di un punto di consumo;
 - ev. modifiche dei *Proprietari, Comproprietà PPP, Diritti di superficie a sé stante e permanente, Locatari/Affittuari*;
 - dell'intenzione di non più voler beneficiare della fornitura di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, solo nei casi previsti dall'art. 16 cpv 5 OEn

17. Durata indeterminata

- 17.1 Il *RCP/RCPv* ha inizio con l'adesione e la firma di tutti i *Membri RCP/RCPv* e/o *Partecipanti RCP/RCPv* dell'allegato 1 e avrà una durata indeterminata fintantoché sussiste il *RCP/RCPv*.

18. Diritto di disdetta dei Membri/Partecipanti ai sensi dell'art. 16 cpv. 5 OEn

- 18.1 I *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente i *Partecipanti RCP/RCPv* possono uscire dal raggruppamento soltanto se:
- hanno diritto di accesso alla rete art. 17 cpv. 3 LEn e intendono farlo valere per sé, oppure;
 - il *RCP/RCPv* non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui all'art. 16 cpv. 1-3 OEn.
- 18.2 L'uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al *Rappresentante RCP/RCPv* per scritto con un preavviso di 3 (tre) mesi per la fine di un anno civile e corredata di una motivazione.

19. Protezione dei dati

- 19.1 L'adesione al *RCP/RCPv* da parte di ogni singolo *Membro RCP/RCPv*, rispettivamente *Partecipante RCP/RCPv* costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali.
- 19.2 Il *Rappresentante RCP/RCPv* utilizza e tratta i dati rilevati o resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione delle presenti *Condizioni generali RCP/RCPv* nel rispetto della legislazione svizzera sulla protezione dati.
- 19.3 Il *Rappresentante RCP/RCPv* è in particolare autorizzato a trasmettere a terzi i dati completi sul consumo, sul conteggio (fatturazione e conguaglio), in particolare per la registrazione contabile, il bilanciamento ed il conteggio (fatturazione e conguaglio) della fornitura di energia elettrica e delle prestazioni/servizi e prodotti offerti, secondo quanto richiesto per lo svolgimento dei compiti legati ad una regolare esecuzione tecnica e commerciale dell'utilizzazione della rete e del mandato di prestazioni in essere tra le *Parti*.

- 19.4 Il *Rappresentante RCP/RCPv* (a nome e per conto dei singoli *Membri RCP/RCPv* e/o *Partecipanti RCP/RCPv*), prende atto che i dati personali possono anche essere trasmessi all'estero.
- 19.5 Le *Parti* ribadiscono, con la firma delle presenti *Condizioni generali RCP/RCPv*, il proprio consenso a tal riguardo.

20. Clausola salvatoria

- 20.1 Laddove le condizioni o le disposizioni giuridiche e amministrative che sono alla base del presente documento dovessero mutare fundamentalmente, le *Parti* converranno congiuntamente in merito alle revisioni necessarie da apportare ai contenuti dello stesso.
- 20.2 Qualora singole disposizioni del presente documento dovessero risultare o essere dichiarate nulle, le altre clausole manterranno la loro validità. Le disposizioni nulle saranno sostituite con altre, valide per forma e contenuti, che si avvicinano il più possibile allo scopo economico e alle intenzioni delle disposizioni nulle.
- 20.3 La validità del presente documento non verrà pertanto in alcun modo pregiudicata da singole sue disposizioni che risultassero giuridicamente non vincolanti. Queste disposizioni andranno se del caso sostituite da una regolamentazione il più possibile vicina e conforme, da un profilo sostanziale ed economico, alla volontà delle *Parti*.

21. Diritto applicabile, contestazioni e foro

- 21.1 Al presente documento è applicabile il diritto svizzero.
- 21.2 Le controversie derivanti da o in relazione alle presenti CG RCP/RCPv vengono definite dai tribunali ordinari.
- 21.3 Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Lugano.

22. Approvazione

- 22.1 Le presenti CG RCP/RCPv hanno validità con l'approvazione della maggioranza dei *Gestori/Proprietari*.
- 22.2 Ogni ulteriore modifica sostanziale necessita della forma scritta e dovrà essere approvata dalla maggioranza dei *Gestori/Proprietari*.
- 22.3 Ogni adattamento, modifica o complemento delle presenti CG RCP/RCPv e/o dei suoi allegati richiedono la forma scritta e vengono comunicate dal *Rappresentante RCP/RCPv* ai *Membri RCP/RCPv*, rispettivamente ai *Partecipanti RCP/RCPv* con i mezzi più appropriati.